

STATUTO di ASSOCIAZIONE CRESCERCANTANDO APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Viene adeguato lo statuto dell'associazione denominata: **"CRESCERCANTANDO APS"** Associazione di Promozione Sociale (o APS), di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. n. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta, quindi successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS).

L'associazione ha sede legale in Cornaredo e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

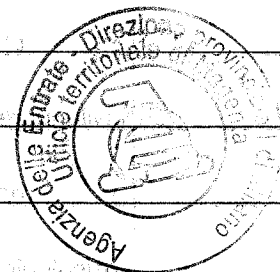
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 2 - FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione si propone di:

- Diffondere la cultura musicale, letteraria ed artistica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e stimolando la nascita di nuove aggregazioni a partire in primo luogo dalla scuola;

- ampliare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, affinché vengano messi in grado di trasmettere la cultura musicale



ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

- offrire servizi di tipo formativo, artistico ed organizzativo;
- promuovere iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale volte a sviluppare un rapporto solidale, di amicizia e comprensione tra i soci e i cittadini;
- porsi come punto di riferimento per quanti si trovano in stato di disagio fisico, psicologico, psichico e culturale, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica un sollievo.

Nello specifico l'ente organizzerà e promuoverà iniziative ed attività con carattere temporaneo o continuativo volte a raggiungere questa finalità sociale. In particolare, e a solo titolo esemplificativo, potrà essere svolta attività di:

- educazione corale e musicale in genere presso scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- educazione corale e musicale in genere presso la propria sede operativa o presso sedi di terzi;
- elaborazione, redazione e diffusione di opere e scritti a carattere culturale ed educativo nel settore della musica;
- organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per musicisti, insegnanti ed esperti;
- consulenza;
- sostegno ad iniziative, in ambito musicale e culturale in genere, promosse dalle scuole e da realtà esterne;
- ideazione ed organizzazione di iniziative culturali e musicali rivolte al mondo della scuola e della società;
- ideazione ed organizzazione di concerti musicali e canori, di serate musicali, di manifestazioni popolari, convegni, incontri seminari e dibattiti, nonché di musica

sinfonica, da camere e leggera e ogni altra forma di spettacolo musicale;

• gestione ed affitto di spazi commerciali compresi auditorium e teatri, per il raggiungimento dei sopra citati scopi.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

l) Formazione Extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre

attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art.

6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla

normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

a) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi,

presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste

dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;

b) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi

statutari;

c) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi

associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale

individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno

rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti

attuativi.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e

continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto

dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il

pubblico.

ART. 6 – AMMISSIONE

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità

istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza

scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività

dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per

un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli

associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei

confronti dell'associazione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta

da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa

deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato

entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,

chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di

rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle

domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro

successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per

recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo

per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti

violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale

quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli

addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua

decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da

comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né

alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non

rivalutabili.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota

sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali

contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di

decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine

stabilito.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma

di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea

direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5) Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a

favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e

senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato

in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente

sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa

ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I

rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17,

comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale,

l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro

autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei

lavoratori non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero dei

volontari ovvero al venti per cento del numero dei soci.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari

dell'associazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente;

d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

Essa è il luogo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati se l'associazione conta fino a 500 associati, cinque nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a 500.

Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

il socio minorenni è rappresentato in assemblea da un genitore.

L'assemblea potrà tenersi anche in modalità telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

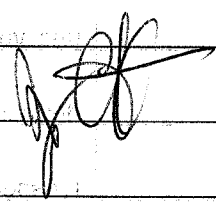
L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;



e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo

ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni di

qualsiasi tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto

della domanda di adesione all'associazione nonché sui provvedimenti di esclusione,

garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio

direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno

una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze

dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta

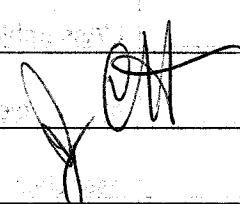
motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un

terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante

comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite

telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della



comunicazione da parte dei destinatari e, mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

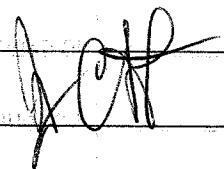
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento (500).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli associati;

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio,



occorre la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati in assemblea straordinaria

in unica convocazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati

presenti all'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il

potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del

potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi

generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere

revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5)

componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati

Non può essere nominato consigliere e, se nominato decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici

direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono

in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Le riunioni potranno tenersi anche in modalità telematica, purché sia possibile

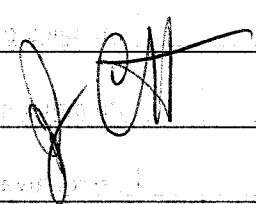
verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione

di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;



b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del

Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione

non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal

bilancio.

p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

q) decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, limitatamente al recepimento di

intervenute novità normative vincolanti;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto,

necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo

statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Nota: qualora il Segretario ed il Tesoriere non fossero membri del consiglio direttivo,

non avranno diritto di voto e non potranno comporre il consiglio stesso.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei

componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a

maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni

del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere

revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due

terzi (2/3) degli associati.

Il direttivo resterà in carica tre (3) anni. Nel caso venisse a mancare un componente

per dimissioni, o altre cause, il direttivo deciderà circa la convocazione di apposita

Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla

prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri

motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade

l'intero Organo e il Presidente. uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci

per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante

comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con

altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte

dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio

di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte

l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale

seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della

richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di

eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei

suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il

voto del Presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle

riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi

componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e

in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire

incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche

Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del

consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal

Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa

piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo,

gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo

richieda.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei

soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti

con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei

soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo

i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del d.lgs. n.

117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di

concorrenzialità sul mercato;

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22 - SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

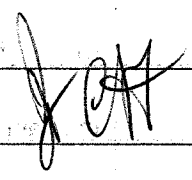
Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con



le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio nonché tutte le risorse dell'ente, comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutte le persone fisiche che prestano attività di volontariato nei confronti dell'associazione, indipendentemente dalla natura occasionale o non occasionale dello svolgimento o dalla qualifica di associato o meno, saranno assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

ART. 27 - Processi verbali

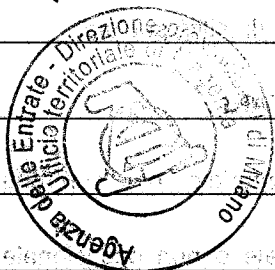
Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

ART. 28 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - UFFICIO TERRITORIALE DI MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 30-03-2026

AL N° 128 SERIE 3

Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario delegato

[Handwritten signature]
LUCA MAZZEO